

ALLEGATO II

Condizioni generali degli accordi di contributo dell'Unione europea con organizzazioni internazionali

Disposizioni generali e amministrative Disposizioni finanziarie

INDICE

Articolo 1 -Obblighi generali.....	2
Articolo 2 -Obblighi riguardanti le informazioni e le relazioni finanziaria e generale.....	3
Articolo 3 -Responsabilità.....	5
Articolo 4 -Conflitto d'interessi.....	5
Articolo 5 -Segreto d'ufficio.....	6
Articolo 6 -Visibilità e trasparenza	6
Articolo 7 -Proprietà/utilizzo dei risultati e delle attrezzature.....	7
Articolo 8 -Valutazione dell'azione	7
Articolo 9 -Modifiche dell'accordo	8
Articolo 10 -Appalti.....	8
Articolo 11 -Periodo di esecuzione dell'accordo, sospensione, forza maggiore.....	10
Articolo 12 -Terminazione dell'accordo	10
Articolo 13 -Composizione delle controversie.....	11
Articolo 14 -Costi ammissibili	12
Articolo 15 -Pagamenti	14
Articolo 16 -Contabilità e verifiche tecniche e finanziarie.....	16
Articolo 17 -Importo finale del finanziamento dell'amministrazione sovvenzionatrice	17
Articolo 18 -Recupero	17

DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE

Articolo 1 - OBBLIGHI GENERALI

1.1 L'organizzazione provvede perché l'azione sia condotta in conformità della sua descrizione figurante nell'Allegato 1 ed è responsabile del conseguimento dei suoi obiettivi. L'organizzazione riferisce sugli indicatori di risultato figuranti nella descrizione dell'azione.

1.2 L'organizzazione attua l'azione con il dovuto grado di accuratezza, efficienza, trasparenza e diligenza previsto dalle migliori prassi del settore pertinente e nel rispetto del presente accordo.

L'organizzazione mobilita tutte le risorse finanziarie, umane e materiali necessarie per la piena attuazione dell'azione, come indicato nella sua descrizione.

1.3 L'organizzazione può agire da sola o in partenariato con una o più organizzazioni menzionate nella descrizione dell'azione. Può anche appaltare alcune parti dell'azione, nel rispetto dell'articolo 10 della descrizione.

I partner partecipano all'attuazione dell'azione. Le spese da essi sostenute sono ammissibili al finanziamento alle medesime condizioni delle spese sostenute dall'organizzazione.

L'organizzazione ha la responsabilità integrale del coordinamento e dell'esecuzione di tutte le attività appaltate.

1.4 L'organizzazione s'impegna a far sì che le condizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 e 17 del presente accordo si applichino a tutti i partner ed eventualmente agli appaltatori partecipanti all'attuazione dell'azione.

1.5 L'organizzazione adotta misure atte a prevenire, nella gestione dell'azione, irregolarità, frodi, corruzione ed ogni altra attività illegale. L'amministrazione sovvenzionatrice viene immediatamente informata di tutti i casi sospetti o comprovati d'irregolarità, frode e corruzione correlati al presente accordo e delle misure che l'organizzazione ha adottato al riguardo.

Se del caso, l'organizzazione risolve i contratti con partner, appaltatori o agenti coinvolti in comportamenti fraudolenti o pratiche di corruzione in nesso con l'azione in oggetto o con altre azioni attuate dall'organizzazione stessa e finanziate dall'Unione europea o dall'amministrazione sovvenzionatrice, e adotta ogni ragionevole misura per recuperare i fondi indebitamente versati.

1.6 Fatto salvo il disposto della clausola 1.3 e dell'articolo 10, il presente accordo e i pagamenti in esso previsti non possono essere ceduti a terzi, in nessuna forma, senza il previo consenso scritto dell'amministrazione sovvenzionatrice.

1.7 Le disposizioni delle presenti Condizioni generali riguardanti le "azioni in regime di gestione congiunta" possono essere applicate se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- se l'attuazione dell'azione richiede il raggruppamento delle risorse di più donatori e non è ragionevolmente possibile od opportuno attribuire la quota di contributo di

ciascun donatore a ciascun tipo di spesa (le "azioni finanziate da più donatori"). Se l'importo definitivo del finanziamento dell'azione non è noto all'epoca della firma dell'accordo, alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari non è indicata la percentuale di costi totali ammissibili stimati cui contribuisce l'amministrazione sovvenzionatrice;

- se la Commissione europea e l'organizzazione sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine che stabilisce le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;
- se la Commissione europea e l'organizzazione hanno congiuntamente valutato la fattibilità e definito l'attuazione dell'azione.

- 1.8 Se l'Unione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa non è parte del presente accordo, il quale le conferisce diritti e obblighi soltanto ove esplicitamente previsto. Nondimeno, l'Unione europea dà la propria approvazione all'accordo per assicurare che il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice sia infine pagato a carico del bilancio dell'UE¹. Si applicano le disposizioni in materia di visibilità previste nel presente accordo.

Articolo 2 - OBBLIGHI RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI E LE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

- 2.1 L'organizzazione trasmette all'amministrazione sovvenzionatrice tutte le informazioni sull'attuazione dell'azione. A tale scopo, prima della firma del presente accordo l'organizzazione presenta il piano di lavoro relativo al primo periodo di attuazione, quale è indicato nella descrizione dell'azione. Inoltre, l'organizzazione redige relazioni intermedie e una relazione finale. Tali relazioni comprendono due parti: una illustrativa e l'altra finanziaria. Le relazioni di entrambi i tipi riguardano l'intera azione, indipendentemente dal fatto che questa sia finanziata integralmente o solo cofinanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 2.2 In qualsiasi momento l'amministrazione sovvenzionatrice può chiedere informazioni supplementari, motivando la propria richiesta. Tali informazioni vanno trasmesse entro 30 giorni dalla richiesta.
- 2.3 L'organizzazione trasmette all'amministrazione sovvenzionatrice relazioni intermedie, nel rispetto delle disposizioni previste in appresso. In ogni relazione figura il resoconto completo di tutti gli aspetti dell'attuazione nel periodo di riferimento.

La relazione è redatta in modo tale da consentire la comparazione tra l'obiettivo od obiettivi, i mezzi previsti o utilizzati (in particolare tutte le spese effettivamente sostenute dall'organizzazione), i risultati attesi e ottenuti e i dati di bilancio dell'azione. In ciascuna relazione, il grado di descrizione corrisponde a quello della descrizione o del bilancio dell'azione.

- 2.4 La relazione illustrativa fa riferimento diretto al presente accordo e include almeno:
- il compendio e il contesto dell'azione;

¹ Se il contributo è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, i riferimenti al finanziamento dell'Unione europea devono essere interpretati come riferimenti al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo.

- le attività svolte nel periodo di riferimento (ossia in nesso diretto con la descrizione dell'azione e con le attività previste nel presente accordo);
 - le difficoltà sperimentate e le misure adottate per risolvere i problemi;
 - le modifiche introdotte nel corso dell'attuazione;
 - le prestazioni effettuate/i risultati conseguiti, sulla scorta degli indicatori figuranti nel presente accordo;
 - il piano di lavoro per il periodo successivo, compresi gli obiettivi e gli indicatori di risultato. Se la relazione è trasmessa dopo il termine del periodo formante oggetto dal precedente piano di lavoro, entro tale data è richiesto in ogni caso un nuovo piano di lavoro, anche provvisorio.
- 2.5 La relazione finale comprende le informazioni sopra elencate (escluso l'ultimo trattino) riguardanti l'intero periodo di attuazione indicato nel presente accordo, informazioni sulle misure adottate per render noto che l'Unione europea è la fonte di finanziamento, informazioni particolareggiate sulle eventuali cessioni di risorse di cui alla clausola 7.3 e il riepilogo completo delle entrate e delle spese dell'azione e dei pagamenti ricevuti.
- 2.6 Le relazioni sono redatte nella medesima lingua dell'accordo. Esse vengono presentate alla seguente frequenza:
- se i pagamenti sono effettuati secondo l'opzione 1 di cui alla clausola 15.1,
- una relazione intermedia è trasmessa all'amministrazione sovvenzionatrice al termine di ciascun periodo di dodici mesi, se il periodo di esecuzione del presente accordo è di durata superiore;
 - la relazione finale è trasmessa all'amministrazione sovvenzionatrice entro sei mesi dal termine del periodo di esecuzione del presente accordo quale è indicato all'articolo 2 delle Condizioni particolari;
- se i pagamenti sono effettuati secondo l'opzione 2 di cui alla clausola 15.1,
- una relazione intermedia è allegata a ciascuna richiesta di un'altra quota di finanziamento;
 - la relazione finale è trasmessa all'amministrazione sovvenzionatrice entro sei mesi dal termine del periodo di esecuzione del presente accordo, quale è indicato all'articolo 2 delle Condizioni particolari.
- 2.7 Nelle relazioni gli importi sono indicati in euro, eventualmente sulla base di rendiconti finanziari in altre valute, secondo le norme di legge che si applicano all'organizzazione. Se necessario, la spesa effettiva è convertita in euro in base al tasso di cambio utilizzato per iscrivere il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice nella contabilità dell'organizzazione, se non indicato altrimenti alla clausola 4(3) delle Condizioni particolari.
- 2.8 Ogni altra disposizione riguardante le relazioni è stabilita nelle Condizioni particolari.
- 2.9 Se l'organizzazione non presenta la relazione finale entro il termine stabilito alla clausola 2.6 e non fornisce per iscritto una spiegazione accettabile dei motivi che le impediscono

di rispettare tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può rifiutare il pagamento di eventuali importi dovuti e può recuperare ogni importo indebitamente versato.

Inoltre, se l'organizzazione non presenta la relazione intermedia e l'eventuale richiesta di pagamento entro il termine di ciascun periodo di dodici mesi successivo alla data indicata alla clausola 2(2) delle Condizioni particolari, essa informa l'amministrazione sovvenzionatrice dei motivi che le impediscono di agire in tal senso e presenta un riepilogo sull'andamento dell'azione. Se l'organizzazione non ottempera a tale obbligo, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere l'accordo a norma della clausola 12.2, primo trattino, può rifiutare il pagamento di eventuali importi dovuti e può recuperare ogni importo indebitamente versato.

- 2.10 Oltre alle suddette relazioni, l'organizzazione aggiudicatrice provvede perché siano trasmessi all'amministrazione sovvenzionatrice, man mano che sono pubblicati, relazioni sull'andamento e sullo stato dell'azione, pubblicazioni, comunicati stampa e aggiornamenti relativi al presente accordo.

Inoltre, l'organizzazione e l'amministrazione sovvenzionatrice (le "parti") promuovono una stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni sull'azione. L'organizzazione invita la Commissione europea a far parte di eventuali comitati dei donatori, costituiti per le azioni finanziate da più donatori.

- 2.11 In ogni caso, l'organizzazione informa senza indugio l'amministrazione sovvenzionatrice di eventuali circostanze che possano ostacolare o ritardare l'attuazione dell'azione.

Articolo 3 - RESPONSABILITÀ

- 3.1 L'organizzazione ha la responsabilità esclusiva di ottemperare a ogni obbligo giuridico che le spetta.
- 3.2 In nessun caso e per nessun motivo l'amministrazione sovvenzionatrice può esser ritenuta responsabile di danni o lesioni al personale o alla proprietà dell'organizzazione verificatisi nel corso dell'attuazione dell'azione o come sua conseguenza. L'amministrazione sovvenzionatrice non può quindi accettare nessuna richiesta d'indennizzo o di maggiorazione dei pagamenti in relazione a tali danni o lesioni.
- 3.3 Fatte salve le norme che disciplinano i privilegi e le immunità dell'organizzazione, questa si assume la responsabilità esclusiva nei confronti di terzi, inclusa la responsabilità di danni o lesioni di qualsiasi natura da essi subiti in nesso con l'azione o come sua conseguenza. L'organizzazione tiene indenne l'amministrazione sovvenzionatrice da ogni responsabilità inerente a eventuali richieste d'indennizzo presentate o ad azioni legali intentate in seguito a una violazione di norme o regolamenti da parte dell'organizzazione o di suoi dipendenti o di persone delle quali i suoi dipendenti sono responsabili, o in seguito alla violazione di diritti di terzi.

Articolo 4 - CONFLITTO D'INTERESSI

L'organizzazione s'impegna a prendere ogni precauzione necessaria per evitare conflitti d'interessi e informa immediatamente l'amministrazione sovvenzionatrice di ogni situazione che costituisca o che possa determinare simili conflitti.

Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una qualsiasi persona cui si applica il presente accordo è compromesso da motivi familiari,

affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da ogni altra comunanza d'interessi con un'altra parte.

Articolo 5 - SEGRETO D'UFFICIO

Fermo restando il disposto dell'articolo 16, l'amministrazione sovvenzionatrice e l'organizzazione s'impegnano a tutelare il carattere riservato di ogni documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'accordo e debitamente classificato come riservato, almeno per cinque anni a decorrere dalla data indicata alla clausola 12.5. Se la Commissione europea non è l'amministrazione sovvenzionatrice, essa ha nondimeno accesso a tutti i documenti trasmessi all'amministrazione sovvenzionatrice e ne rispetta il carattere riservato.

Articolo 6 - VISIBILITÀ E TRASPARENZA

- 6.1 A meno che la Commissione europea non chieda o decida altrimenti, l'organizzazione adotta ogni misura adeguata per informare il pubblico che l'azione ha ottenuto un finanziamento dell'Unione europea. Le informazioni trasmesse alla stampa, i beneficiari dell'azione, tutto il relativo materiale pubblicitario, i comunicati, le relazioni e le pubblicazioni ufficiali includono il riconoscimento che l'azione è stata attuata "con il finanziamento dell'Unione europea" ed esibiscono in modo adeguato il logo europeo (dodici stelle gialle su fondo blu).

Ovviamente, le attrezzature e i veicoli dell'organizzazione possono recare di norma il suo emblema e altre indicazioni di proprietà ben visibili. Se le attrezzature o i veicoli e importanti forniture sono stati acquistati utilizzando fondi dell'Unione europea, l'organizzazione ne dà adeguata pubblicità su tali veicoli, attrezzature e importanti forniture (anche apponendovi il logo europeo: dodici stelle gialle su sfondo blu), purché ciò non ponga a repentaglio i privilegi e le immunità dell'organizzazione e la sicurezza del suo personale.

- 6.2 Il pubblico riconoscimento e il logo dell'Unione europea sono indicati con chiarezza ed evidenza, ma in modo da non creare confusione sul fatto che l'azione è un'attività svolta dall'organizzazione, che le attrezzature e forniture sono di proprietà dell'organizzazione e che all'azione si applicano i privilegi e le immunità dell'organizzazione.
- 6.3 Tutte le pubblicazioni dell'organizzazione in qualsiasi forma e qualsiasi tramite, Internet compresa, riguardanti le azioni che hanno ottenuto finanziamenti dall'Unione europea recano un avviso del seguente o di analogo tenore: "Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Le opinioni espresse nel presente documento non possono in alcun modo esser considerate opinioni ufficiali dell'Unione europea".
- 6.4 Se le attrezzature acquistate con un contributo dell'Unione europea non sono cedute a partner locali dell'organizzazione o al beneficiario finale dell'azione al termine del periodo di esecuzione del presente accordo, le disposizioni in materia di visibilità relative a tali attrezzature (in particolare l'apposizione del logo europeo) restano di applicazione nel lasso di tempo tra la fine del periodo di esecuzione del presente accordo e il completamento dell'azione, se questa si protrae per un periodo più lungo.
- 6.5 La pubblicità relativa ai contributi dell'Unione europea indica l'importo di tali contributi in euro, se necessario tra parentesi. Tale disposizione non si applica alle pubblicazioni e alle relazioni predisposte dall'organizzazione a norma e nel rispetto delle disposizioni giuridiche che le si applicano.

- 6.6 L'organizzazione accetta che l'amministrazione sovvenzionatrice e la Commissione europea (se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) pubblicino, in qualsiasi forma e qualsiasi tramite, anche sul loro sito Internet, la denominazione e l'indirizzo dell'organizzazione, lo scopo del contributo, l'importo versato e l'eventuale percentuale del cofinanziamento.

Se l'organizzazione lo chiede, indicandone il motivo, la Commissione europea può rinunciare a tale pubblicità nel caso che diffondere le suddette informazioni possa porre a repentaglio la sicurezza dell'organizzazione o lederne gli interessi.

- 6.7 Tenendo in debito conto le norme in vigore in materia di segretezza, sicurezza e protezione dei dati personali, l'organizzazione pubblica ogni anno, anche tramite mezzi elettronici come Internet, le seguenti informazioni sulle convenzioni di sovvenzione e sui contratti di appalto finanziati dall'amministrazione sovvenzionatrice: titolo dell'appalto / del progetto, denominazione e cittadinanza dell'appaltatore o del beneficiario della sovvenzione e l'importo dell'appalto / del progetto. Per le azioni finanziate da più donatori, il livello d'informazione rispetta le norme e procedure dell'organizzazione in materia di pubblicità a posteriori.

L'organizzazione comunica all'amministrazione sovvenzionatrice l'indirizzo del sito Internet in cui possono esser reperite queste informazioni e autorizza la pubblicazione di tale indirizzo sul sito Internet dell'amministrazione sovvenzionatrice.

L'organizzazione impone l'obbligo di pubblicare tali informazioni anche ai suoi partner partecipanti all'attuazione, secondo le indicazioni dell'Allegato I del presente accordo, per quanto riguarda le loro convenzioni di sovvenzione ed i loro contratti di appalto finanziati dall'amministrazione sovvenzionatrice.

Articolo 7 - PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI E DELLE ATTREZZATURE

- 7.1 La proprietà, la titolarità e i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai risultati dell'azione, alle relazioni e ad altri documenti pertinenti spettano all'organizzazione, eventualmente in congiunzione con terzi o come altrimenti concordato dall'organizzazione.
- 7.2 Nonostante il disposto del precedente paragrafo e nel rispetto dell'articolo 5, l'organizzazione conferisce all'amministrazione sovvenzionatrice (e alla Commissione europea se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) il diritto di utilizzare gratuitamente, e secondo le modalità da essa ritenute opportune, tutti i documenti in qualsiasi formato prodotti in relazione all'azione, purché non siano violati diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.
- 7.3 Se non altrimenti indicato nelle Condizioni particolari, le attrezzature, i veicoli e le forniture acquistati con il finanziamento dell'amministrazione sovvenzionatrice sono ceduti ad autorità o partner locali (a esclusione degli appaltatori commerciali) dell'organizzazione o ai beneficiari finali dell'azione, alla sua conclusione. Le prove documentali di tali trasferimenti di proprietà devono essere conservate ai fini della verifica unitamente ai documenti di cui alla clausola 16.3.

Articolo 8 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE

- 8.1 Rappresentanti della Commissione europea sono invitati a partecipare alle principali operazioni di controllo e alle ispezioni valutative riguardanti l'attuazione dell'azione. I risultati di tali ispezioni sono riferiti alla Commissione europea.

- 8.2 Nondimeno, in qualità di donatore la Commissione ha la facoltà di effettuare ogni ispezione valutativa che desideri. Le ispezioni valutative effettuate da rappresentanti della Commissione europea sono pianificate e compiute in collaborazione con il personale dell'organizzazione, tenendo conto dell'impegno assunto dalle parti di assicurare l'esecuzione efficace ed efficiente del presente accordo. Tali ispezioni sono programmate in anticipo. La Commissione europea e l'organizzazione si accordano preventivamente sulle questioni procedurali. I partecipanti all'ispezione trasmettono all'organizzazione il progetto di relazione, per eventuali osservazioni prima della pubblicazione definitiva.

Articolo 9 - MODIFICHE DELL'ACCORDO

- 9.1 Ogni modifica dell'accordo e dei suoi allegati forma oggetto di un emendamento concluso per iscritto.

Se la modifica è voluta dall'organizzazione, essa ne presenta la richiesta all'amministrazione sovvenzionatrice un mese prima della data alla quale essa desidera che la modifica entri in vigore, a meno che non sussistano circostanze particolari, debitamente giustificate dall'organizzazione e accettate dall'amministrazione sovvenzionatrice. Una richiesta di proroga del periodo di esecuzione del presente accordo deve essere debitamente motivata e va trasmessa al più tardi entro un mese dalla scadenza.

- 9.2 Se una modifica apportata alla descrizione dell'azione e/o al bilancio non riguarda l'oggetto essenziale dell'azione e l'incidenza finanziaria è limitata a uno storno all'interno di un'unica linea di bilancio, compresa la cancellazione o l'introduzione di una voce, oppure a uno storno tra linee di bilancio che implica una variazione (eventualmente anche in termini cumulativi) pari o inferiore al 15% dell'importo iniziale (o quale è stato modificato mediante un emendamento formale) per ciascuna linea inerente alle spese ammissibili, l'organizzazione può modificare il bilancio e informarne per iscritto l'amministrazione sovvenzionatrice. Non si può utilizzare questo metodo per modificare linee di bilancio riguardanti le spese amministrative e il fondo di riserva per spese impreviste.

Gli eventuali cambiamenti d'indirizzo e di coordinate bancarie possono essere semplicemente comunicati per iscritto all'amministrazione sovvenzionatrice. Per le coordinate bancarie, la modifica viene indicata nella richiesta di pagamento, utilizzando la scheda d'identificazione finanziaria figurante nell'allegato IV.

Articolo 10 - APPALTI

- 10.1 Se vengono appaltate alcune parti dell'azione, si applicano al riguardo le pattuizioni contrattuali indicate nella descrizione dell'azione, in particolare i principi per l'aggiudicazione degli appalti e per l'attribuzione di sovvenzioni. In mancanza di simili indicazioni, l'organizzazione informa senza indugio l'amministrazione sovvenzionatrice delle pattuizioni contrattuali che ha adottato e, con il massimo preavviso possibile, la informa delle eventuali modifiche di queste pattuizioni. Nella relazione finale, l'organizzazione descrive nei particolari tali pattuizioni contrattuali.

- 10.2 Salvo se diversamente convenuto dalle parti per iscritto, l'organizzazione e i suoi partner aggiudicano appalti di forniture, lavori o servizi e attribuiscono sovvenzioni nell'ambito dell'azione applicando le regole e procedure in vigore presso l'organizzazione stessa.

Questa disposizione è basata sull'intesa che le regole e procedure dell'organizzazione siano conformi alle norme accettate a livello internazionale e rispettino i principi di

trasparenza, di proporzionalità, di sana gestione finanziaria, di parità di trattamento e di non discriminazione, avendo cura di evitare conflitti d'interessi.

Fatte salve le specifiche procedure ed eccezioni applicate dall'organizzazione, nell'attribuire sovvenzioni finanziate con il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice l'organizzazione rispetta i seguenti principi:

- le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente o avere come oggetto o come effetto un profitto per il beneficiario;
- le sovvenzioni devono essere cofinanziate da altri donatori, tranne nei seguenti casi: in situazioni umanitarie e di crisi, quando si persegue la protezione della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini, se i beneficiari delle sovvenzioni sono paesi terzi o altre organizzazioni internazionali e se essere l'unico donatore è nell'interesse della Commissione europea.

- 10.3 Se previsto nelle disposizioni normative dell'Unione europea, l'origine dei beni e la cittadinanza delle organizzazioni, delle imprese e degli esperti scelti per effettuare le attività nell'ambito dell'azione sono stabilite in base alle pertinenti regole dell'organizzazione. Sono ammissibili in ogni caso i beni, le organizzazioni, le imprese e gli esperti che sono ammissibili ai sensi delle pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea.

In tutti gli altri casi i partner, gli appaltatori, gli esperti e i beni i cui costi sono finanziati mediante il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice devono essere originari dell'Unione europea o dello Stato o Stati ammissibili nell'ambito del programma di cui fa parte l'azione. Ogni divario dalle suddette regole dell'origine e della cittadinanza è subordinato alle condizioni specifiche delle pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea.

- 10.4 L'organizzazione adotta misure ragionevoli, secondo le proprie procedure, per escludere dalla partecipazione a una procedura di appalto o di attribuzione di sovvenzione finanziata mediante il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice i potenziali candidati od offerenti e i potenziali beneficiari di sovvenzioni i quali:
- siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da un procedimento della medesima natura previsto da leggi e regolamenti nazionali, oppure formino oggetto di un procedimento di questo tipo;
 - siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato inerente alla loro condotta professionale;
 - siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione in un'organizzazione criminale od ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura o non abbiano fornito tali informazioni;
 - si trovino in situazione di conflitto d'interessi.
- 10.5 In caso d'inadempienza delle suddette disposizioni, le spese sostenute da tali beneficiari non sono ammissibili al finanziamento dell'amministrazione sovvenzionatrice.

Articolo 11 - PERIODO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO, SOSPENSIONE, FORZA MAGGIORE

- 11.1 Indipendentemente dalla data d'inizio e dal periodo di attuazione dell'azione, il periodo di esecuzione del presente accordo è quello stabilito all'articolo 2 delle Condizioni particolari.
- 11.2 L'organizzazione può sospendere l'attuazione dell'azione, in misura integrale o parziale, se le circostanze (perlopiù di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o rischioso il proseguimento. L'organizzazione ne informa immediatamente l'amministrazione sovvenzionatrice, fornendole tutte le informazioni necessarie. È possibile porre termine al presente accordo a norma della clausola 12.1. Se l'accordo non viene risolto, l'organizzazione cerca di ridurre al minimo la durata della sospensione e può riprendere l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, informandone l'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.3 L'amministrazione sovvenzionatrice può chiedere all'organizzazione di sospendere l'attuazione dell'azione, in misura integrale o parziale, se le circostanze (perlopiù di forza maggiore) ne rendono troppo difficile o rischioso il proseguimento. È possibile porre termine al presente accordo a norma della clausola 12.1. Se l'accordo non viene risolto, l'organizzazione cerca di ridurre al minimo la durata della sospensione e riprende l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.4 Il periodo di esecuzione del presente accordo è automaticamente prorogato per il lasso di tempo equivalente alla durata della sospensione, fatte salve eventuali modifiche dell'accordo che possano rendersi necessarie per adeguare l'azione alle nuove condizioni di attuazione.
- 11.5 Per "forza maggiore" s'intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (né dei loro partner, appaltatori, agenti o dipendenti) e che non è stato possibile evitare mediante dispiego di diligenza, il cui verificarsi impedisce all'una o all'altra delle parti di adempiere a uno dei propri obblighi previsti nel presente accordo. La parte inadempiente non può far valere come caso di forza maggiore difetti di attrezzature o materiali o ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie. Nessuna delle parti è considerata inadempiente agli obblighi del presente accordo se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la parte che si trova di fronte a un caso di forza maggiore ne informa senza indugio l'altra parte, precisando la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili di tale evento, e prende ogni provvedimento atto a ridurre al minimo gli eventuali danni.

Articolo 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- 12.1 Se, in qualsiasi momento, una delle parti ritiene che gli scopi del presente accordo non possano più essere efficacemente e adeguatamente perseguiti, si consulta con l'altra parte. In mancanza di una soluzione concordata, l'una o l'altra parte può risolvere il presente accordo con preavviso scritto di due mesi. In tale evenienza, l'organizzazione ha diritto al pagamento del contributo soltanto per la parte di azione attuata e al rimborso degli impegni da essa assunti ai fini dell'attuazione dell'azione dai quali non possa ragionevolmente desistere su base legale.
- 12.2 Se l'organizzazione

- non adempie ai propri obblighi, senza darne giustificazione, e continua a essere inadempiente anche dopo aver ricevuto per iscritto la diffida ad adempiere oppure non fornisce una spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dall'invio della lettera di diffida,
- non soddisfa più le condizioni di cui alle clausole 1.5, 1.6 o all'articolo 4,
- presenta dichiarazioni false o incomplete per ottenere il contributo previsto nell'accordo o trasmette relazioni non veritiere,
- commette irregolarità finanziarie o si rende colpevole di grave violazione dell'etica professionale,
- forma oggetto di modifiche di ordine giuridico, finanziario, tecnico od organizzativo tali da incidere sul presente accordo in misura sostanziale o da rimettere in questione la decisione di attribuzione della convenzione,

l'amministrazione sovvenzionatrice avvia colloqui con l'organizzazione e, in mancanza di una soluzione adeguata entro un mese, può risolvere l'accordo senza preavviso e senza corrispondere compensazioni di nessun tipo. In tale evenienza l'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere il rimborso totale o parziale di eventuali importi indebitamente versati, dopo aver consentito all'organizzazione di presentare le proprie osservazioni.

- 12.3 Prima di risolvere l'accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, o in alternativa alla risoluzione, a titolo di misura cautelare l'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere i pagamenti o (eccezionalmente) l'ammissibilità delle spese, informandone immediatamente l'organizzazione.
- 12.4 Il presente accordo è risolto automaticamente se l'amministrazione sovvenzionatrice non ha effettuato pagamenti (incluso il prefinanziamento) entro tre anni dalla firma.
- 12.5 A meno che l'accordo non sia risolto anticipatamente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli obblighi di pagamento dell'Unione europea previsti nell'accordo cessano alla "data finale", ossia 18 mesi dopo la scadenza del periodo di esecuzione di cui all'articolo 2 delle Condizioni particolari.

L'amministrazione sovvenzionatrice comunica all'organizzazione l'eventuale proroga della data finale. L'amministrazione sovvenzionatrice posticipa la data finale, per poter adempiere ai propri obblighi di pagamento, in tutti i casi in cui l'organizzazione ha presentato la richiesta di pagamento nel rispetto degli accordi contrattuali o, in caso di controversia, fino al completamento della procedura di composizione della controversia di cui all'articolo 13.

Articolo 13 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 13.1 Le parti cercano di risolvere in via extragiudiziale ogni controversia o reclamo riguardante l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente accordo, comprese la sua esistenza, validità e risoluzione. In mancanza di composizione pacifica, le parti possono deferire la controversia ad arbitrato, ai sensi del regolamento opzionale della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data della firma del presente accordo.

- 13.2 La lingua del procedimento arbitrale è l'inglese. L'autorità avente potere di nomina del collegio arbitrale, che agisce su richiesta scritta di una delle parti, è il segretario generale della Corte permanente di arbitrato. La decisione del collegio arbitrale è vincolante per le parti e non può essere impugnata.
- 13.3 Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come rinuncia ai privilegi e immunità conferiti all'una e all'altra delle parti dai suoi documenti costitutivi o dal diritto internazionale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14 - COSTI AMMISSIBILI

- 14.1 Per esser considerate ammissibili come costi diretti nell'ambito del presente accordo, le spese devono:
- esser necessarie per l'attuazione dell'azione, specificamente previste nel presente accordo, rispondenti ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare ai principi di ottimizzazione delle risorse e di efficacia in rapporto ai costi;
 - essere effettivamente sostenute durante il periodo di esecuzione del presente accordo, indicato all'articolo 2 delle Condizioni particolari, indipendentemente dal momento in cui l'organizzazione ha effettivamente proceduto al pagamento;
 - essere iscritte nella contabilità dell'organizzazione o dei partner dell'organizzazione, riscontrabili, comprovate da documenti giustificativi in originale (eventualmente in formato elettronico) e verificabili ai sensi della clausola 16.4.
- 14.2 Alle condizioni sopra elencate e fatto salvo il disposto della clausola 10.4, possono essere ammissibili, in particolare, i seguenti costi diretti dell'organizzazione o dei suoi partner partecipanti all'attuazione:
- i costi per il personale addetto all'azione, ossia le retribuzioni effettive, i contributi previdenziali e gli altri oneri aggiuntivi correlati (anche in forma di accantonamenti effettuati in applicazione delle norme contabili dell'organizzazione, nel caso di un'azione in regime di gestione congiunta). Possono essere incluse le spese per il personale sostenute presso la sede centrale in nesso diretto con l'azione. Le retribuzioni e le spese non devono essere superiori a quelle normalmente corrisposte e sostenute dall'organizzazione o dai suoi partner;
 - le spese di viaggio e di soggiorno del personale addetto all'azione, purché non siano superiori a quelle normalmente sostenute dall'organizzazione o dai suoi partner;
 - le spese per l'acquisto di attrezzature (nuove o usate) attribuibili all'azione;
 - le spese per l'acquisto di beni e servizi (trasporto, immagazzinamento e distribuzione, noleggio di attrezzature ecc.) direttamente attribuibili all'azione;
 - le spese derivanti direttamente dall'accettazione o distribuzione di contributi in natura o a ciò correlate;
 - i costi di beni di consumo e di forniture direttamente attribuibili all'azione;

- le spese per appalti direttamente attribuibili all'azione;
- la percentuale dei costi dei lavori di ufficio corrispondente al volume delle attività direttamente riconducibili all'azione o corrispondente alla percentuale del finanziamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice;
- i costi direttamente correlati alle disposizioni del presente accordo (diffusione d'informazioni, valutazione interna dell'azione, presentazione di relazioni specifiche secondo le esigenze dell'amministrazione sovvenzionatrice, traduzione, riproduzione, assicurazioni, formazione mirata per gli addetti all'azione ecc.), compresi i costi dei servizi finanziari (in particolare, le commissioni bancarie per i bonifici).

14.3 Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- debiti e accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- interessi passivi che l'organizzazione deve versare a terzi;
- voci già finanziate da altre fonti;
- acquisti di terreni o fabbricati;
- perdite su cambi di valuta;
- imposte, tributi e oneri a carico dell'organizzazione (se questa non è in grado di recuperarli e se il loro rimborso è consentito dalle pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea).

14.4 L'organizzazione può chiedere il pagamento di una percentuale fissa dei costi diretti ammissibili, non superiore al 7%, per costi indiretti relativi alle spese amministrative sostenute per l'attuazione dell'azione.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, per azioni di tipo analogo e per azioni finanziate da più donatori l'importo del pagamento non può essere superiore o inferiore, in percentuale, a quello versato nel caso di altri contributi analoghi.

I costi indiretti sono ammissibili purché non comprendano spese iscritte in un'altra linea del bilancio del presente accordo.

Possono essere fatturati anche costi indiretti calcolati sul valore delle risorse in natura fornite dall'amministrazione sovvenzionatrice, compresi i costi correlati.

Se i tassi applicati in base alle decisioni degli organi direttivi dell'organizzazione sono superiori al 7%, l'organizzazione può chiederne il saldo in forma di costi diretti ammissibili, purché siano soddisfatte le disposizioni del presente articolo 14 riguardanti i costi diretti ammissibili.

I costi indiretti non sono ammissibili se l'accordo riguarda il finanziamento di un'azione che già beneficia di una sovvenzione di funzionamento accordata all'organizzazione dall'Unione europea nel medesimo periodo.

14.5 Nel bilancio dell'azione può essere iscritto un fondo di riserva per spese impreviste, a copertura di eventuali adeguamenti necessari in seguito a un mutamento delle circostanze locali. Tale fondo di riserva non deve essere superiore al 5% dei costi ammissibili e può

essere utilizzato soltanto previa autorizzazione scritta (lettera) dell'amministrazione sovvenzionatrice, su richiesta debitamente giustificata dell'organizzazione.

- 14.6 In caso di cofinanziamento, i contributi in natura forniti dall'organizzazione o dai suoi partner non possono esser considerati cofinanziamenti né costi ammissibili. Le spese per il personale addetto all'azione non costituiscono un contributo in natura e nel bilancio dell'azione possono esser considerate un cofinanziamento se sono sostenute dall'organizzazione o dai suoi partner.

Articolo 15 - PAGAMENTI

- 15.1 Le modalità di pagamento, stabilite all'articolo 4 delle Condizioni particolari, corrispondono a una delle due seguenti opzioni:

Opzione 1: Se il periodo di esecuzione dell'accordo non è superiore a 12 mesi o se il contributo è inferiore a 100 mila euro

Entro 45 giorni dalla data alla quale ha ricevuto l'accordo firmato dalle parti e corredato da una richiesta di pagamento conforme al modello figurante in allegato (Allegato V), l'amministrazione sovvenzionatrice versa un prefinanziamento a concorrenza dell'80% fino al 95% dell'importo di cui alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari, escluse le sopravvenienze.

L'amministrazione sovvenzionatrice versa il saldo entro 45 giorni dall'approvazione della relazione finale.

Opzione 2: Se il periodo di esecuzione dell'accordo è superiore a 12 mesi o se il contributo è pari o superiore a 100 mila euro

Entro 45 giorni dalla data alla quale ha ricevuto l'accordo firmato dalle parti e corredato da una richiesta di pagamento conforme al modello figurante in allegato (Allegato V), l'amministrazione sovvenzionatrice versa un prefinanziamento a concorrenza dell'80% fino al 95% della parte del bilancio di previsione (escluse le sopravvenienze) relativa ai primi 12 mesi di attuazione di un'azione da essa finanziata.

Ogni quota successiva di prefinanziamento copre la parte rimanente del bilancio di previsione (comprese eventuali sopravvenienze approvate) di competenza dell'amministrazione sovvenzionatrice, relativo al periodo precedente, più un prefinanziamento a concorrenza dell'80% fino al 95% della parte del bilancio di previsione relativa al successivo periodo di 12 mesi (o, per l'ultima quota di prefinanziamento, relativo al periodo rimanente se questo è inferiore a 12 mesi) al cui finanziamento provvede l'amministrazione sovvenzionatrice. Ciascuna di tali quote viene versata entro 45 giorni dall'approvazione della relazione intermedia relativa al periodo precedente, purché sia stato utilizzato almeno il 70% del pagamento immediatamente precedente (e il 100% degli eventuali pagamenti precedenti), come comprovato nella pertinente relazione. Ai fini della presente disposizione, i fondi si considerano utilizzati quando formano oggetto di un impegno legale ufficiale tra l'organizzazione (o i suoi partner) e una parte terza.

L'amministrazione sovvenzionatrice versa il saldo entro 45 giorni dall'approvazione della relazione finale.

- 15.2 Le relazioni si considerano approvate, se l'amministrazione sovvenzionatrice non ha presentato obiezioni al riguardo, dopo 45 giorni dalla data alla quale sono state ricevute, corredate da una richiesta di pagamento conforme al modello figurante nell'Allegato V.

Se l'amministrazione sovvenzionatrice non intende approvare una relazione così come le è stata presentata, entro il suddetto termine di 45 giorni rivolge all'organizzazione una richiesta motivando la sua decisione e indicando quali altre informazioni devono esserle fornite. Il termine per l'approvazione della relazione è sospeso in attesa delle informazioni richieste. Se l'amministrazione sovvenzionatrice ritiene di non poter accettare una richiesta di pagamento, entro il suddetto termine di 45 giorni rivolge all'organizzazione una richiesta motivando la sua decisione e indicando quali altre informazioni devono esserle fornite. Il periodo di pagamento è sospeso fino a quando non viene registrata una richiesta di pagamento presentata nella dovuta forma.

Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 2.

L'approvazione di una relazione non implica il riconoscimento della regolarità, veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essa contenute.

- 15.3 Allo scadere del periodo di pagamento indicato al paragrafo 1 del presente articolo ed entro due mesi dall'ultimo pagamento, l'organizzazione può chiedere interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

Gli interessi sono dovuti per il periodo dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al giorno del pagamento. Eventuali pagamenti parziali coprono in primo luogo gli interessi di mora.

Gli interessi non sono considerati entrate ai fini della determinazione dell'importo definitivo del finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17. La sospensione del pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice non può essere considerata ritardo di pagamento.

- 15.4 La quota di prefinanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stabilita a una percentuale tra l'80% e il 95 %, con incrementi del 5% in considerazione delle precedenti prestazioni dell'organizzazione, con particolare riguardo alla puntualità nella presentazione della relazione finale.
- 15.5 L'amministrazione sovvenzionatrice effettua pagamenti in euro sul conto bancario indicato nella scheda d'identificazione finanziaria figurante nell'Allegato IV. Se il pagamento deve essere effettuato su un conto bancario già noto all'amministrazione sovvenzionatrice, l'organizzazione può presentare la scheda d'identificazione finanziaria in copia.
- 15.6 Se possibile, i fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice sono depositati in conti bancari in euro. Tali fondi possono essere depositati sul medesimo conto bancario sul quale sono versati i contributi di altri donatori. Per agevolare i pagamenti, i fondi possono essere convertiti in altre valute.
- 15.7 Per le azioni in regime di gestione congiunta e/o finanziate da più donatori, si applicano le regole e le procedure dell'organizzazione in materia d'interessi bancari ed è assicurata la parità di trattamento tra i donatori. È inteso che tali regole e procedure devono essere conformi alle norme accettate a livello internazionale.

In tutti gli altri casi, gli interessi a favore dell'organizzazione prodotti da fondi che essa ha ricevuto dall'amministrazione sovvenzionatrice devono essere indicati come tali e menzionati nelle relazioni presentate all'amministrazione sovvenzionatrice. In questi casi, fatte salve le condizioni previste nelle vigenti normative dell'Unione europea:

- per pagamenti a titolo di prefinanziamento d'importo pari o inferiori a 250 mila euro (o, per la gestione di crisi, pari o inferiori a 750 mila euro per ogni accordo al termine di ciascun esercizio e per progetti di durata superiore a 12 mesi), gli interessi prodotti da tali prefinanziamenti non sono dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice;
- per pagamenti a titolo di prefinanziamento superiori ai suddetti importi e inferiori a 750 mila euro (eccetto i casi di gestione di crisi), gli interessi prodotti da tali prefinanziamenti sono attribuiti all'azione e detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti all'organizzazione, a meno che l'amministrazione sovvenzionatrice non chieda all'organizzazione di rimborsare prima del pagamento del saldo gli interessi prodotti dai prefinanziamenti;
- per pagamenti a titolo di prefinanziamento superiori a 750 mila euro per ogni accordo al termine dell'esercizio, l'importo degli interessi prodotti da tali prefinanziamenti è recuperato dall'amministrazione sovvenzionatrice per ciascun periodo di rendicontazione successivo all'esecuzione dell'accordo.

Articolo 16 - CONTABILITÀ E VERIFICHE TECNICHE E FINANZIARIE

- 16.1 L'organizzazione tiene i conti e le registrazioni relativi all'attuazione dell'azione con accuratezza e regolarità. Per ogni azione sono tenuti conti distinti, nei quali sono indicate tutte le entrate e le spese.

Per le azioni in regime di gestione congiunta e/o finanziate da più donatori, si applicano le regole e norme contabili dell'organizzazione. È inteso che esse devono essere conformi alle norme accettate a livello internazionale.

In tutti gli altri casi l'organizzazione utilizza un sistema specifico di contabilità in partita doppia come parte della propria contabilità o in aggiunta ad essa. Tale sistema specifico deve essere conforme alle procedure dettate dalla prassi professionale e indicare i dati precisi degli interessi prodotti dai fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice.

- 16.2 Le operazioni finanziarie e i rendiconti finanziari sono soggetti alle procedure di revisione contabile interna ed esterna definite nei regolamenti finanziari, nelle norme e nelle direttive dell'organizzazione. L'organizzazione trasmette alla Commissione europea la copia dei rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile.
- 16.3 Per almeno cinque anni dopo la data finale di cui alla clausola 12.5, l'organizzazione
- conserva i documenti contabili finanziari riguardanti le attività finanziate dal contributo
 - e mette a disposizione degli organismi competenti dell'Unione europea, su richiesta, tutte le pertinenti informazioni finanziarie, compresi gli estratti conto relativi all'azione, indipendentemente dal fatto che i fondi siano stati utilizzati dall'organizzazione o dai suoi partner partecipanti all'attuazione o dai suoi appaltatori.

- 16.4 A norma dei regolamenti finanziari, l'Unione europea, compresa la Corte dei conti, può effettuare verifiche, anche in loco, relative alle azioni finanziate dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 16.5 Tali disposizioni si applicano nel rispetto di un eventuale accordo specifico concluso in tal senso dall'organizzazione e dall'Unione europea.

***Articolo 17 - IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE SOVVENZIONATRICE***

- 17.1 L'importo totale che l'amministrazione sovvenzionatrice versa all'organizzazione non può superare il contributo massimo indicato alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari, anche se il totale delle spese effettive è superiore al bilancio complessivo stimato, indicato all'Allegato III.
- 17.2 Se alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari è stabilita una percentuale massima dei costi totali ammissibili stimati che sarà finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice e se i costi ammissibili al termine dell'azione sono inferiori al costo totale stimato indicato alla clausola 3(1) delle Condizioni particolari, il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice può essere limitato all'importo ottenuto moltiplicando il totale delle spese effettive per la percentuale stabilita alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari.

Se vi sono probabilità che la percentuale di cui alla clausola 3(2) delle Condizioni particolari vari nel corso dell'esecuzione, l'organizzazione si consulta immediatamente con l'amministrazione sovvenzionatrice in modo da concordare misure adeguate, a norma dell'articolo 9.

- 17.3 L'organizzazione accetta che il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice è limitato all'importo necessario per ottenere il pareggio di bilancio tra entrate e spese dell'azione e che esso non può, in nessuna circostanza, produrre un'eccedenza a favore dell'organizzazione stessa.
- 17.4 Se l'azione è sospesa o non è completata nel corso del periodo di esecuzione stabilito nel presente accordo, i fondi rimasti inutilizzati dopo la copertura di tutte le passività relative a tale periodo, compresi gli eventuali interessi maturati, sono rimborsati all'amministrazione sovvenzionatrice.
- 17.5 Se l'azione non è stata di fatto attuata oppure non è stata attuata correttamente, integralmente ed entro il termine stabilito, fermo restando il diritto a porre termine all'accordo a norma della clausola 12.2 l'amministrazione sovvenzionatrice, dopo aver permesso all'organizzazione di presentare le proprie osservazioni e fatto salvo il disposto dell'articolo 13, può ridurre il contributo in proporzione all'attuazione effettiva dell'azione secondo le condizioni previste nel presente accordo.

Articolo 18 - RECUPERI

- 18.1 Se il recupero è giustificato, l'organizzazione s'impegna a rimborsare i fondi all'amministrazione sovvenzionatrice entro 45 giorni dall'invio della nota di addebito, ossia della lettera con la quale l'amministrazione sovvenzionatrice chiede l'importo dovuto dall'organizzazione o eventuali somme versate in eccesso rispetto all'importo definitivo dovuto.
- 18.2 Se l'organizzazione non effettua il rimborso entro il termine stabilito, l'importo dovuto produce interessi passivi al tasso indicato alla clausola 15.3. Gli interessi sono dovuti per

il periodo tra il giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento e il giorno del pagamento. Eventuali pagamenti parziali coprono in primo luogo gli interessi di mora.

- 18.3 Gli importi da rimborsare all'amministrazione sovvenzionatrice possono formare oggetto di compensazione con gli importi dovuti a qualsiasi titolo all'organizzazione, che ne sarà informata. Non è necessario il previo consenso dell'organizzazione. È peraltro consentito alle parti di concordare un pagamento rateale.
- 18.4 Le commissioni bancarie pagate per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice sono integralmente a carico dell'organizzazione.